

Delibera n. 27/99 (adottata il 25 febbraio 1999)

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI ASSIMILABILITÀ A FONTE RINNOVABILE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 139 del 16 giugno 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999,

Premesso che :

- ai sensi dell'art. 2, comma 14 e dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
- il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, definisce al titolo I, capoverso 1° la condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, e al medesimo titolo, capoverso 4° stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) verifica, anche nel corso dell'esercizio, la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea;
- il provvedimento CIP n.6/92 prevede altresì al titolo I, capoversi 5° e 6° che eventuali variazioni al programma di utilizzo dell'impianto, non dovuto a cause di forza maggiore, vadano comunicate all'Enel e che l'Enel a sua volta è tenuto ad informare il Ministero dell'industria delle variazioni che comportano il non rispetto della condizione di assimilabilità o un diverso trattamento;
- l'art. 3, capoverso 2°, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: D.M. 4 agosto 1994), a modifica ed integrazione del provvedimento CIP n. 6/92,

stabilisce che il produttore deve comunicare all'Enel, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale, e che l'Enel controlla il rispetto della condizione di assimilabilità e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, in particolare l'art. 20, comma 1 e l'art. 22, comma 5.

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto il documento "Proposta di delibera per procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92" (PROT.AU/99/044).

Ritenuta l'esigenza di adeguare la procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità ai fini del trattamento economico di cui al titolo I, capoversi 5° e 6° del provvedimento CIP n. 6/92 come modificato ed integrato dall'art. 3, capoverso 2°, del D.M. 4 agosto 1994.

Ritenuta altresì l'esigenza di disciplinare il trattamento economico di quegli impianti di produzione di energia elettrica che, a seguito del controllo di cui sopra, risultino in possesso di un valore dell'indice energetico Ien diverso da quello comunicato dal Ministero dell'industria ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento CIP n. 6/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA

Articolo 1 Controllo del rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile

1. I soggetti produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili comunicano, separatamente per ciascun impianto, mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante, il valore dell'indice energetico Ien, come definito al

titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, conseguito nell'anno solare precedente;

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al soggetto cessionario. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:
 - a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale;
 - b) identificazione dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di fine del periodo di avviamento o data di entrata in servizio;
 - c) copia della comunicazione dell'indice energetico Ien inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 con indicazione di eventuali maggiorazioni assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;
 - d) variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 2°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, qualora le variazioni possano influire sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico;
 - e) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), espressa in MWh; energia termica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto (Et), espressa in MWh; energia immessa nell'anno solare precedente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali (Ec), espressa in MWh;
 - f) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla lettera e);
 - g) programma annuale di utilizzo dell'impianto, in particolare: capacità di produzione di energia elettrica ovvero combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi combustibili di processo, residui o recuperi di energia), finalità della produzione (usì propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti);
 - h) caratteristiche tecniche generali dell'impianto, in particolare: tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici ed altri componenti significativi.

3. I documenti e le informazioni di cui alle lettere c), d), f) e h) devono essere trasmessi solo per il primo anno di applicazione della presente deliberazione. Negli anni successivi devono essere trasmessi solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico.
4. Il mancato invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas della dichiarazione dell'indice energetico Ien, di cui al comma 1, il mancato invio alla medesima Autorità, delle informazioni e della documentazione nelle forme di cui ai commi 2 e 3, ovvero l'invio di informazioni incomplete o difformi, comporta per l'impianto, il venire meno, per l'anno di riferimento, del trattamento previsto per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti assimilate alle rinnovabili dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
5. In caso di mancato adempimento di quanto previsto ai commi precedenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può applicare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 2 Verifiche sull'impianto

Le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo.

Articolo 3 Trattamento dell'energia elettrica prodotta

1. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2, emerga un valore dell'indice energetico Ien dell'impianto inferiore a 0,51, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché all'energia

elettrica prodotta venga applicato, per l'anno di riferimento, mediante conguaglio, il trattamento economico in vigore per gli impianti convenzionali. Per le imprese produttrici-distributrici cessa, per l'anno di riferimento, la corresponsione dei contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92.

2. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2, emerge un valore dell'indice energetico Ien dell'impianto compreso tra 0,51 e 0,60, a fronte di un valore superiore a 0,60 che sia stato comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 e sue successive modifiche e integrazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché venga applicato, per l'anno di riferimento, mediante conguaglio, il trattamento economico previsto per la specifica tipologia di impianto.
3. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2 risulti una diminuzione dell'indice energetico Ien con conseguente non sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione ai sensi del titolo I, capoversi 4° e 6° del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, al soggetto produttore, al soggetto cessionario, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 4 Norme transitorie e finali

1. Con riferimento all'anno 1998, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la documentazione prevista dall'art. 3, capoverso 2°, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, sia stata già trasmessa all'Enel Spa, la stessa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 settembre 1999 e integrata con la dichiarazione del valore dell'indice energetico Ien relativo all'anno 1998, firmata dal legale rappresentante dell'impresa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto contenuto negli articoli precedenti.
3. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.